

L'“accoglienza” di Crotone “al centro del Mediterraneo”

Report sulla visita e il monitoraggio di ASGI



Rapporto aggiornato al mese di marzo 2023.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

Sommario

Introduzione e obiettivi del sopralluogo: perché è importante parlare del Centro di Accoglienza di Crotona?	1
1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione e delle procedure attuate	2
1.1. Il ruolo delle agenzie europee e organizzazioni internazionali	2
2. Dati e informazioni generali: arrivi, presenze, struttura, servizi e qualità della vita	3
3. La configurazione giuridica del centro: una struttura multitasking	3
3.1. L'accoglienza per richiedenti asilo	3
3.2. La funzione hotspot e le prassi connesse	5
3.3. I MSNA: deroghe alla tutela dei diritti dei minori	6
3.4. L'hub per le procedure di redistribuzione	9
4. Considerazioni conclusive e raccomandazioni	14

Introduzione e obiettivi del sopralluogo: perché è importante parlare del Centro di Accoglienza di Crotona?

Il centro, situato in località Sant'Anna, nel Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), si inserisce in un'area in cui si trovano alcune strutture dell'Aeronautica Militare e la sede della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotona¹. Un centro, quello di Isola Capo Rizzuto, che nel corso della visita della delegazione di ASGI è stato definito come "al centro del Mediterraneo". Una definizione che ci è sembrata particolarmente emblematica soprattutto se letta alla luce della strage di Cutro e del tipo di gestione del centro attuata nel corso degli anni. Un luogo che, non limitandosi ad essere solo un centro di "accoglienza", lo ha reso realmente al centro del Mediterraneo, alla luce della narrazione prevalsa e degli effetti concreti sulla vita delle persone in arrivo.

La volontà di approfondire gli aspetti riguardanti la configurazione giuridica del centro, l'accesso alla procedura d'asilo, le condizioni di accoglienza, l'implementazione delle procedure di redistribuzione e la presenza di minori stranieri non accompagnati hanno determinato ASGI a formulare un'istanza alla Prefettura chiedendo di poter visitare il centro. La visita, autorizzata dalla Prefettura, si è svolta in data 16 gennaio 2023. La richiesta di accesso al centro è stata formulata anche alla luce del monitoraggio svolto nei periodi precedenti date le criticità rilevate. Ad esempio a partire dall'estate del 2022 sono stati monitorati casi di persone che segnalavano difficoltà di accesso ma anche di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale. Ulteriore profilo di criticità è legato alle modalità con cui sono state svolte le quarantene prolungate e la connotazione privativa della libertà personale della permanenza all'interno del centro².

Parallelamente, ASGI ha formulato nel corso del tempo [istanze di accesso civico generalizzato](#) volte ad ottenere informazioni e dati in merito ai profili appena menzionati e ad alcuni dei principali profili di criticità di tale sistema di "accoglienza".

Nel corso del monitoraggio effettuato, si è purtroppo verificata l'ennesima strage di donne, uomini e bambini a qualche metro della costa crotonese, precisamente a Steccato di Cutro (Kr)³, risultato delle politiche italiane ed europee di contenimento e ostacolo alla libertà di movimento⁴. La dinamica degli eventi sarà accertata dalle Autorità Competenti, ma alla luce dell'[esposto](#) presentato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona, sottoscritto da circa 40 associazioni della società civile italiana ed europea, fra cui ASGI, risulta necessario fare luce sul naufragio, in modo da poter ascrivere correttamente le responsabilità di chi aveva il dovere di soccorrere⁵.

Le 92 morti di Steccato di Cutro hanno ulteriormente evidenziato le criticità già riscontrate durante il periodo di monitoraggio, e messo a nudo la totale inadeguatezza e illegittimità dell'approccio hotspot nel gestire i

¹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Risposta-Pref-KR-accesso-generale-28.11.2022-Sicilia.pdf>.

² Si veda il caso di un cittadino pakistano arbitrariamente trattenuto presso il CARA di Crotona in quanto soggetto illegittimamente per 16 giorni alla misura della quarantena precauzionale senza che questo fosse sostenuta da alcuna esigenza di tutela della salute individuale e collettiva.: <https://inlimine.asgi.it/le-prassi-illegittime-e-le-violazioni-dei-diritti-del-cittadino-trattenuto-nel-cara-di-crotona/>

³ Si veda: https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/07/crotona-i-superstiti-mandati-in-albergo-dopo-la-polemica-sul-trattamento-disumano-al-cara-il-direttore-la-collocazione-era-provisoria/7088795/amp/&sa=D&source=docs&ust=1679076981935692&usg=AOvVaw2jG_j67vIYcm7kD

⁴ Si veda: <https://www.meltingpot.org/2023/03/il-palamilone-quando-lo-spazio-dellemergenza-e-del-dolore-si-fa-spazio-di-lotta-e-di-resistenza/>;

⁵ Si veda: https://www.google.com/url?q=https://www.meltingpot.org/2023/03/naufragio-di-cutro-a-un-mese-dalla-strage-di-stato/&sa=D&source=docs&ust=1680857317783979&usg=AOvVaw13Cmf1rSAEGOO5W_xbORoB.

fenomeni migratori, aggravato dall'assenza totale di indicazioni chiare e precise da parte del Governo e della Prefettura di Crotona, l'assenza di una cabina di regia atta anche a garantire nell'immediatezza dei fatti, adeguato supporto ai familiari delle vittime del naufragio e una gestione scaricata completamente sull'amministrazione locale e sulle associazioni- locali e non⁶.

Tanto la visita quanto le risposte ai quesiti formulati da ASGI fanno emergere una gestione che segue l'ormai consueto approccio emergenziale al fenomeno migratorio dal momento che, come si vedrà più avanti, il centro, in base alle esigenze di volta in volta contingenti, è stato, e continua ad essere, adibito allo svolgimento di funzioni varie e molteplici, talvolta mutando la sua configurazione giuridica, altre volte, invece, in via del tutto informale e, dunque, illegittima. Possiamo riferirci, dunque, a Crotona come ad un contesto che mette emblematicamente in luce diversi aspetti relativi al sostanziale fallimento dell'attuale sistema di accoglienza, che molto spesso sembra essere esclusivamente funzionale al contenimento delle persone straniere.

1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione e delle procedure attuate

Nell'ambito della visita al centro di Isola Capo Rizzuto della delegazione ASGI erano presenti ed è stato possibile interloquire con il responsabile del Centro per la Associazione della Croce Rossa Italiana, incaricata della gestione, ed il responsabile della struttura per la Prefettura. Nel confronto sono state sostanzialmente confermate le informazioni fornite nei riscontri agli [accessi civici](#), anche con riferimento ai maggiori profili di criticità riscontrati tra cui, su tutti, quello relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non potrebbero essere ospitati all'interno del centro, stante la sua configurazione giuridica.

La delegazione, successivamente alla visita, ha avuto un colloquio con il dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotona, che, tra gli altri profili, ha illustrato le procedure attuate subito dopo gli sbarchi e quelle successive, che rispondono al c.d. "approccio hotspot", informalmente messo in atto.

All'interno del centro è presente una postazione l'Ufficio Immigrazione della Questura di Crotona che gestisce anche l'utenza esterna al centro ai fini della registrazione della richiesta di protezione internazionale.

1.1. Il ruolo delle agenzie europee e organizzazioni internazionali

A seguito di accesso civico generalizzato la [Prefettura di Crotona](#) rappresenta che "in occasioni sporadiche e dietro apposita autorizzazione del Ministero dell'Interno, è stato concesso l'ingresso a Organizzazioni Internazionali o Non Governative quali UNHCR e Medici Senza Frontiere".

Durante la visita emerge che presso il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto sono presenti l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EEUA), sporadicamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'organizzazione UNHCR e, sempre in maniera saltuaria, anche Save the Children e Caritas. Il ruolo dell'agenzia EEUA riguarda lo svolgimento delle procedure di redistribuzione e una funzione di supporto alle informative della Questura. La stessa è occasionalmente presente nell'ambito delle procedure di sbarco.

⁶ Si veda: <https://www.asgi.it/notizie/asgi-sul-naufragio-di-cutro-ritardi-nellattivazione-dellaccoglienza-per-i-superstiti-e-nella-registrazione-dei-familiari-delle-vittime/>.

2. Dati e informazioni generali: arrivi, presenze, struttura, servizi e qualità della vita

Le presenze di persone straniere al momento della visita sono 583, al di sotto della capienza prevista, che è di [641 posti](#) ma, secondo quanto rappresentato alla delegazione, molti stabili sono chiusi in attesa di recupero. Sono operativi al momento della visita, 16 gennaio 2023, 6 “campi” distinti, ovvero aree con diversi moduli abitativi destinati di volta in volta in maniera diversa, a seconda delle esigenze politiche contingenti.

La Prefettura rappresenta che la struttura è da intendersi come unitaria e non distinta in sotto-strutture interne e la gestione dei servizi è affidata tramite appalti pubblici, dunque ciascun operatore esegue il servizio di riferimento per l'intero centro⁷.

La Prefettura ha stipulato apposita [convenzione](#) per la gestione del Centro con il Comitato Provinciale di Crotone - Associazione della Croce Rossa Italiana in data 28 febbraio 2019.

Secondo quanto precisato dalla [Prefettura](#), i posti disponibili sono variati nel corso del tempo: 1216 tra gennaio e marzo del 2022; 641 da marzo a giugno 2022; 300 posti dall'8 giugno al 30 giugno 2022, mentre i numeri delle persone accolte nella prima metà del 2022 si attestano a: 653 a gennaio; 4413 a febbraio; 358 a marzo; 894 ad aprile; 1943 a maggio; 849 a giugno. Da luglio 2022 al 21 marzo 2023 [6078 persone](#) presenti.

Nel corso della stagione estiva, sono state allestite delle tensostrutture utilizzate per far fronte al sovraffollamento, inutilizzate al momento della visita.

3. La configurazione giuridica del centro: una struttura multitasking

La struttura è sostanzialmente "multitasking", si è adattata nel tempo prima ad essere un centro Covid (da luglio 2021 a giugno 2022, infatti, viene definita come CSS, Centro Socio-Sanitario), ancora prima come C.A.R.A.⁸, mentre l'attuale configurazione giuridica secondo quanto rappresentato dalla [Prefettura di Crotone](#) è quella di un C.D.A. ex artt. 9 e ss. d.lgs. 142/2015. Svolge contestualmente una funzione hotspot, seppur la Prefettura specifichi che il centro non sia inquadrabile nelle strutture di cui all'art. 10 ter d.lgs 286/98 e che non possa dunque essere giuridicamente qualificato come hotspot⁹.

Infine svolge funzione di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in aperta violazione di quanto sancito dall'art 19, comma 4 D.lgs 142/2015.

3.1. L'accoglienza per richiedenti asilo

Come anticipato la principale e formale funzione del centro è quella di garantire l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi degli artt. 9 e ss. d.lgs. 142/2015.

⁷ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Risposta-Pref-KR-accesso-generale-28.11.2022-Sicilia.pdf>.

⁸ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Prefettura-di-Crotone-del-26.8.2022.pdf>.

⁹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Prefettura-Crotone-del-18.8.2022.pdf>.

I servizi garantiti sono elencati nel [Regolamento del centro](#) del 19 luglio 2022 sono¹⁰: mediazione linguistico-culturale, informazione e orientamento legale, orientamento sul territorio, assistenza sociale, sanitaria e psicologica, insegnamento lingua italiana, fornitura e consegna di beni, pocket money, fornitura pasti, lavanderia¹¹. Non tutti sono sempre, pienamente garantiti e ciò , per come rappresentato nel corso della visita, sembrerebbe esser dovuto alla carenza di personale e alle poche ore destinate per capitolato ai singoli servizi.

Le condizioni materiali ed igieniche non appaiono pienamente rispettose della dignità e della riservatezza delle persone accolte, specie relativamente a coloro che permangono all'interno della c.d. "area hotspot" e nei frequentissimi periodi di sovraffollamento, come recentemente denunciato dal deputato Franco Mari che ha visitato il centro qualche giorno dopo il naufragio del 26 febbraio, riscontrando che non erano presenti letti, lenzuola, docce per tutti né riscaldamenti nonché una rilevante situazione di promiscuità¹².

A tale denuncia, si è aggiunta la testimonianza del neonatologo Michele Uselli che è stato per due settimane direttore medico del centro il quale ha affermato che "C'erano finestre rotte d'inverno, niente acqua calda, materassi senza rete, [...] bagni inaccettabili" e che le carenze non sono soltanto quelle igienico-sanitarie ma anche quelle relative al personale, dal momento che quello previsto da capitolato non è sufficiente a soddisfare le molteplici esigenze cui è necessario far fronte.¹³

Rispetto alle vulnerabilità, nel corso della visita i soggetti con cui si è interloquito hanno fatto riferimento solo a quelle sanitarie per cui non si prevede area dedicata ma spostamento delle persone, in caso di necessità, in infermeria.

Secondo quanto riferito nel corso del colloquio con le autorità competenti, a breve sarà presente nel centro anche il Progetto IN.C.I.P.I.T., finalizzato al contrasto della tratta di esseri umani e teso alla protezione delle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo.

Infine, la Prefettura di Crotona chiarisce che le persone straniere ospitate presso la struttura non siano soggette a misure restrittive della libertà personale attraverso un sistema di gestione e registrazione delle entrate e delle uscite che caratterizza qualsiasi centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale¹⁴. Tuttavia si vedrà come tale circostanza non riguardi tutt3.

¹⁰ La [Prefettura di Crotona](#), a seguito di accesso civico generalizzato, rappresenta che, con riferimento alla gestione dei servizi del Centro, si fa riferimento agli allegati di cui allo Schema di Capitolato d'appalto (d.m. 29 gennaio 2021) relativo ai centri di prima accoglienza di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) con capacità ricettiva superiore ai 300 posti. Si vedano anche: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Prefettura-di-Crotona-del-26.8.2022.pdf>; <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2023/01/Riscontro-Pref-KR-ente-gestore-13.01.2023.pdf>; <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2023/01/Alln1-Capitolatodigara.pdf>

¹¹ Si veda anche il Capitolato di gara: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2023/01/Alln1-Capitolatodigara.pdf>.

¹²<https://www.rainews.it/tgr/calabria/photogallery/2023/03/naufragio-cutro-foto-cara-isola-capo-rizzuto-franco-mari-79b57eef-3e01-4af2-a9a7-967adfbfa56e.html>

¹³<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/09/finestre-rotte-acqua-fredda-alloggi-come-pisciatoi-da-medico-vi-dico-cosa-ho-visto-nel-cara-di-crotona-e-perche-la-croce-rossa-non-ha-colpe/7089908/amp/>

¹⁴ Si veda anche: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Prefettura-di-Crotona-del-14.09.2022.pdf>.

3.2. La funzione hotspot¹⁵ e le prassi connesse

Nella generale invisibilità, si riproducono tecniche di controllo della migrazione e meccanismi informali di gestione degli ingressi connaturati all'approccio hotspot. A seguito di sbarco infatti, successivamente allo svolgimento di un primo screening sanitario in banchina, le persone vengono condotte in bus al centro, per i MSNA è previsto pullman dedicato. Arrivano, quindi, al centro suddivise in adulti, nuclei e minori e attendono in appositi capannoni lo svolgimento delle procedure di preidentificazione con contestuale controllo in VIS, fotosegnalamento e definizione della condizione giuridica. All'interno della struttura è infatti predisposto uno spazio apposito, per lo svolgimento delle operazioni di identificazione e fotosegnalamento nei confronti dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio italiano¹⁶.

La [Prefettura di Crotona](#) rappresenta che le procedure connesse all'attività hotspot hanno riguardato 6182 persone straniere nel periodo da luglio 2022 al 21 marzo 2023, di cui tra le principali nazionalità Egitto, Iran, Afghanistan e Pakistan. Secondo quanto riferito a seguito di [accesso civico generalizzato](#), le attività vengono svolte dagli agenti della Questura nell'immediatezza dell'ingresso degli ospiti e dovrebbero concludersi entro poche ore. Tuttavia, nei periodi in cui vi sono arrivi consistenti, possono durare anche per qualche giorno. Rappresentano nel riscontro ad accesso civico che le persone sono libere di uscire in quanto non c'è alcuno stato restrittivo a loro carico, in realtà in sede di colloquio ci viene sostanzialmente confermata la privazione della libertà personale, prassi connaturata all'approccio hotspot¹⁷, fino a quando non siano espletate le procedure di identificazione e fotosegnalamento e, per le persone che non intendono chiedere asilo, anche successivamente. Queste, infatti, permangono in apposita zona del centro in attesa della definizione del provvedimento di respingimento differito e del termine delle verifiche. Le tempistiche sono variabili a seconda del numero di arrivi e le procedure sono attuate con maggiore o minore urgenza a seconda delle nazionalità, priorità ai cittadini tunisini. Chi chiede protezione invece procede alla formalizzazione della domanda presso l'ufficio immigrazione all'interno della struttura e riceve il badge per l'ingresso e l'uscita dal centro. Le persone straniere transitate nell'area hotspot in attesa di notifica del provvedimento di respingimento, nel periodo da luglio 2022 al 21 marzo 2023 sono 2772, di cui tra le principali nazionalità Afghanistan, Iran, Iraq e Siria, e 2468 i decreti di respingimento c.d. differito. Di questi, nel caso di quattro persone di nazionalità egiziana eseguiti tramite trattenimento in CPR e nei restanti casi tramite ordine di lasciare il territorio da parte del questore¹⁸. Le principali nazionalità delle persone oggetto di respingimento,

¹⁵ Il cosiddetto approccio hotspot rappresenta, a partire dal 2015, il sistema ordinario attraverso il quale le autorità italiane gestiscono il flusso di cittadini stranieri che arrivano via mare in Italia. Si tratta di una strategia figlia di un processo politico nato in seno all'Unione europea che persegue i seguenti obiettivi: la rapida identificazione attraverso i rilievi fotodattiloscopici di tutte le persone in ingresso, registrazione e rilevamento delle impronte digitali; la verifica dei motivi dell'emigrazione e l'immediata classificazione dei cittadini stranieri in richiedenti protezione internazionale e immigrati irregolari, di conseguenza il rapido rimpatrio dei cittadini classificati come irregolari. Tale sistema è stato introdotto in Italia in assenza di una specifica disciplina legislativa e continua a caratterizzarsi per una forte lacunosità ed inadeguatezza dal punto di vista della regolamentazione giuridica. Infatti l'art. 10 ter del d.lgs. 286/98, introdotto nell'ordinamento dal d.l. 113/2017 e poi modificato dal D.L. 130/2020, ha sì previsto una prima menzione nel sistema normativo del "punto di crisi", senza però nulla esplicitare quanto alla natura giuridica, alla definizione e all'organizzazione di tali strutture, aprendo ampi margini di discrezionalità rispetto alle prassi di polizia ivi attuate.

¹⁶ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Prefettura-Crotona-del-18.8.2022.pdf>.

¹⁷ Si vedano: <https://inlimine.asgi.it/categoria/lampedusa/>; <https://inlimine.asgi.it/sospensione-del-diritto-il-report-su-pantelleria/>.

¹⁸ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Punto-Respingimenti-modalita-di-esecuzione-dal-01.07.2022-al-21.03.2023.pdf>.

in ordine, Afghanistan, Siria, Iran e Iraq¹⁹. Il numero delle manifestazioni di volontà di chiedere protezione internazionale distinte per nazionalità dal primo gennaio al 12 settembre 2022 è: Egitto 389 - Pakistan 269 - Afghanistan 13 - Iran 4 - Siria 4 - Bangladesh 2 - Somalia 1.

Con riferimento alla condizione delle persone sopravvissute alla strage di Cutro, come riportato nella [nota](#) di Asgi, sono state accolte presso le aree hotspot dell'ex CARA di Isola Capo Rizzuto in condizioni totalmente inadeguate e di completa promiscuità, sempre sotto il costante controllo delle forze di polizia, invisibili, privati di fatto della loro libertà. Un vero e proprio trattenimento illegale, in violazione delle normativa italiana ed europea, durato ben nove giorni. Inoltre, "l'assenza di chiare indicazioni circa le procedure attivate fa in particolare dubitare che sia stata svolta una adeguata informativa legale relativa alle possibilità di accesso alla procedura di asilo e che, anche nel caso in cui questa fosse stata garantita, la stessa si sia stata svolta secondo le modalità previste (presenza di un mediatore, in un contesto opportuno, rispetto della privacy)".

Secondo quanto riferito dalla Questura nell'ambito del colloquio svolto in occasione della visita, l'informativa viene elargita prima delle procedure di preidentificazione, sottolineando come le persone siano già completamente consapevoli. Tuttavia dalle testimonianze raccolte ciò non sempre corrisponde alla realtà, soprattutto nei periodi in cui gli sbarchi sono più numerosi. Come anticipato, secondo quanto riferito, occasionalmente interviene anche EEUA nello svolgimento dell'attività di informativa.

Rispetto all'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento, alla luce delle nazionalità tendenzialmente viene rilasciato ordine del questore di lasciare il territorio entro 7 giorni, il c.d. foglio di via. Tuttavia si verificano casi di trattenimento in CPR, secondo quanto rappresentato nell'ambito del colloquio con la Questura, ma soprattutto con riferimento ai richiedenti protezione internazionale per i quali sussiste un rischio di fuga, ad esempio in caso di violazione di un precedente divieto di reingresso, o presupposti di pericolosità sociale.

3.3. I MSNA: deroghe alla tutela dei diritti dei minori

A partire dall'attività di monitoraggio e raccolta di testimonianze relative alla struttura in oggetto, era stato già rilevato il profilo particolarmente grave della permanenza di minori stranieri non accompagnati presso il centro soggetti ad una condizione di isolamento sociale e di privazione della libertà personale *de facto*.

La [Prefettura](#) in data 2 gennaio 2023 in risposta ad accesso civico generalizzato conferma che il centro S. Anna nasce come C.A.R.A. e non prevede, in astratto, l'ospitalità di MSNA. Tuttavia nel riscontro precisa che data

¹⁹ Il numero decreti di respingimento notificati ex art. 10, co. 2 d.lgs 286/98 distinti per nazionalità dal primo gennaio al 31 agosto 2022 nei confronti dei cittadini stranieri che non hanno manifestato volontà di chiedere protezione internazionale: Afghanistan 1114 – Siria 227 – Iraq 289 – Iran 546 – Palestina 17 – Egitto 8 – Libano 10 – Libia 3 – Kuwait 1 – Turchia 12 – Pakistan 29 – Eritrea 1 – Somalia 14 – Bangladesh 0 – Yemen 1 – Kirghizistan 2 – per un totale di 2274 provvedimenti. Il numero provvedimenti di espulsione dal 01.01.22 al 31.08.22 ex art. 13 d.lgs 286/98: Marocco 4 – Senegal 1 – Siria 1. Le motivazioni dei provvedimenti di espulsione sono presenza irregolare sul territorio e, in due casi specifici, condanna per reati dpr 309/90 e art. 648 cp. Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Prefettura-di-Crotone-del-14.09.2022.pdf>.

la necessità di “far fronte a situazioni emergenziali, frequenti soprattutto nel periodo estivo e autunnale, in conformità alle disposizioni ministeriali” si registra presso il CARA, l’accoglienza dei MSNA “tenuti in unità alloggiative distinte e separate”. Riportano le presenze a partire da luglio 2022 da cui si rileva una presenza variabile ma sistematica, in particolare: 11 MSNA nel mese di luglio 2022; 25 ad agosto; : 11 123 nel mese di settembre; 12 nel mese di ottobre; 176 nel mese di novembre, 60 a dicembre e 33 alla data del 2 gennaio 2023.

Nell’ambito della visita è stata confermata la sussistenza di tale violazione in termini di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Una “accoglienza” che anche nell’ambito della visita è stata imputata a disposizioni ministeriali giustificate dall’assenza di posti dedicati, laddove l’accoglienza presso l’ex CARA rappresenterebbe l’unica alternativa alla permanenza dei minori in banchina. Nonostante, infatti, siano presenti due strutture ricettive temporanee nei Comuni di Santa Severina e Isola Capo Rizzuto con stipula di apposito contratto al termine di gara pubblica ex art. 19, comma 3 bis d.lgs 142/2015²⁰, in relazione all’ospitalità di 50 minori non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni, servizio attivo dal 22.09.2021²¹, queste non sono sufficienti ad assicurare ospitalità a tutti i Msna che giungono sul territorio. La stessa Prefettura rappresenta che si registra quasi sempre una piena capienza di entrambe le strutture per un numero totale di circa 600 minori l’anno²².

Alla data della visita sono presenti presso il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto 21 minori stranieri non accompagnati, e si conferma che almeno fino al trasferimento in struttura dedicata non hanno possibilità di uscire dal centro e, secondo quanto è stato possibile monitorare, sembrerebbe che non siano liberi di spostarsi neanche all’interno del centro stesso al di fuori della struttura loro dedicata, che cambia di volta in volta sulla base del numero di minori ospitati. Diversamente, nel riscontro ad accesso civico generalizzato, la [Prefettura](#) rappresenta che i minori sono liberi di uscire dal centro. Con riferimento ai tempi di permanenza, la [Prefettura](#) rappresenta una media di 30 giorni, tuttavia dal monitoraggio effettuato risulta che, nella maggior parte dei casi, sia notevolmente maggiore, arrivando a circa due mesi.

Nell’ambito della visita rappresentano, inoltre, che i minori ricevono esclusivamente i servizi destinati agli adulti non essendo formalmente possibile la loro permanenza presso il centro. Con riferimento ai riscontri ottenuti tramite [accesso civico generalizzato](#), rispetto ai servizi essenziali da garantire all’interno del Centro, elencano i medesimi previsti per gli adulti: gestione amministrativa; fornitura beni per la cura della persona; mediazione linguistica e culturale; organizzazione tempo libero; orientamento alla lingua italiana; supporto alle autorità competenti; informazione sui servizi; accompagnamento ai minori (con particolare attenzione all’accompagnamento a scuola); prima assistenza sanitaria (salute fisica e psichica).

Dalle testimonianze raccolte, in particolare da strutture che ospitano msna in uscita dal centro di Isola Capo Rizzuto, parrebbe che l’assistenza sanitaria sia assolutamente inadeguata e insufficiente tanto che diversi

²⁰ “In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio”.

²¹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2023/01/Riscontro-Pref-KR-minori-02.01.2023.pdf>.

²² Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Riscontro-Pref-Crotone-minori-01.12.2022.pdf>.

minori presentavano eritemi, bolle, ecc, dovute a scabbia, senza nessun trattamento e/o segnalazione da parte dei medici.

Rispetto alle procedure previste dalla normativa a tutela della minore età, sia il responsabile del centro che la Prefettura²³ riportano che tutte le comunicazioni previste dalla legge e, in particolare, dall'art. 19, comma 5 del D.lgs 142/2015²⁴ al Tribunale e alla Procura per i Minorenni vengono effettuate dalla Questura il giorno stesso dell'identificazione del minore.

Non è stato possibile visionare un provvedimento di ratifica dell'accoglienza durante la visita e nessuno degli interlocutori ne era a conoscenza.

Non potendo il direttore del centro essere tutore provvisorio dal momento che il centro medesimo, come già ribadito, non potrebbe essere adibito all'ospitalità dei msna, questi vengono affidati ai servizi sociali dei Comuni di Crotona e Isola Capo Rizzuto.

Il [Comune di Crotona](#) in data 28 febbraio 2023, riscontrando istanza di accesso civico generalizzato, confermò che il servizio "Politiche Sociali" del Comune viene informato della presenza di MSNA a seguito delle procedure di identificazione svolte dalla Questura di Crotona, che contestualmente all'affidamento dei MSNA al Servizio Sociale procede alle segnalazioni alla Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Il Comune, dunque, non procede ad inviare ulteriori segnalazioni in tal senso essendo di competenza della Questura. Inoltre rappresenta che in situazioni di particolare vulnerabilità, che in realtà caratterizzano tutti i minori in quanto tali, il Servizio Sociale ha richiesto all'Autorità Giudiziaria l'apertura della tutela e la nomina di tutori, e a partire da agosto 2022, ha inviato le segnalazioni, ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. 142/2015, alla Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. Precisano che sono state effettuate 10 segnalazioni per un totale di 163 MSNA alla Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla presenza di MSNA presso il Centro Governativo Sant'Anna di Crotona da luglio 2022 al 28 febbraio 2023 e 118 segnalazioni per un totale di 436 MSNA alla Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferiti dal Centro Governativo Sant'Anna di Crotona presso strutture residenziali di seconda accoglienza da agosto 2022 al 28 febbraio 2023. Inoltre condividono 4 [provvedimenti](#) che definiscono di ratifica delle misure di accoglienza da parte dell'Autorità Giudiziaria ma che di fatto si limitano alla nomina dei tutori e all'apertura delle tutele, da luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

La [Questura di Crotona](#), in riscontro ad accesso civico generalizzato, in data 3 aprile 2022, rappresenta che *"vi sono alcuni migranti che, una volta trasferiti al CARA di Crotona in qualità di maggiorenni da altre località di sbarco, si dichiarano minori non accompagnati e pertanto nell'immediatezza vengono affidati ai Servizi Sociali del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) competente per territorio, mentre coloro che sbarcano a Crotona vengono affidati ai Servizi Sociali del Comune di Crotona"*. Specifica che nel mese di luglio 2022 sono stati

²³ A tal proposito si veda anche: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2023/01/Riscontro-Pref-KR-minori-02.01.2023.pdf>.

²⁴ "L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato".

affidati ai Servizi Sociali di Isola Capo Rizzuto, Crotona e Cutro, 89 msna; 316 nel mese di agosto 2022; 191 nel mese di settembre 2022; 141 nel mese di ottobre 2022; 53 nel mese di novembre 2022; 3 msna nel mese di dicembre 2022; 3 nel mese di gennaio 2023; 5 msna nel mese di febbraio 2023; 108 nel mese di marzo 2023. Quindi, precisa la Questura, l'11% del totale dei cittadini stranieri transitati dal centro di accoglienza da luglio 2022 a marzo 2023, pari a 8646 persone. Una percentuale significativa per una struttura che non potrebbe accogliere minori non accompagnati. Rispetto alle procedure all'ingresso nel centro, rappresentano che in situazioni di sovraffollamento del CARA per le prime fasi di identificazione i MSNA vengono ospitati insieme ai nuclei familiari con minori. Quindi vengono identificati in via prioritaria con il foglio notizie e alla presenza di mediatori linguistici e il supporto di EUAA *"per quanto concerne eventuali situazioni di vulnerabilità"* e laddove presenti durante tale fase anche UNHCR e Save the Children, per poi essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici laddove di età superiore ai 14 anni. Quindi, prosegue la Questura, una volta completata l'identificazione, il personale dell'Ufficio Immigrazione procede all'affidamento dei minori ex art. 19, c. 5, del d.lgs. 142/2015 ai Servizi Sociali competenti per territorio che *"raggiungono in tempi brevi il Centro di accoglienza"* e comunque nella medesima giornata dello sbarco accettano l'affidamento. Quindi l'Ufficio Immigrazione comunica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro l'avvenuto affidamento in modo da permettere l'apertura della tutela nei confronti del minore, informando con la medesima comunicazione anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Secondo quanto confermato dalla Questura, lo stesso passaggio è effettuato dai Servizi Sociali che dopo le comunicazioni alla Procura interessano l'Autorità centrale per la sistemazione nei centri di accoglienza per minori. Diversamente nel caso di maggiorenni che si dichiarano minori non accompagnati a seguito del trasferimento da altre località di sbarco, l'Ufficio Immigrazione provvede ad informare nell'immediatezza la Procura dei Minori dell'accaduto. Per quanto riguarda i provvedimenti di ratifica delle misure di accoglienza da parte della Procura la Questura rappresenta di non disporre del dato numerico né dei provvedimenti trattandosi di atto giudiziario rispetto al quale non ricevono diretta comunicazione.

3.4. L'hub per le procedure di redistribuzione

Le procedure di redistribuzione in altri Stati membri delle persone soccorse in mare richiedenti protezione internazionale sono state utilizzate a partire da luglio 2018 nella gestione degli arrivi²⁵, sulla base di accordi frutto di lunghe negoziazioni fra stati membri, coordinate dalla Commissione Europea. Negoziazioni che hanno dato luogo a sistemi scarsamente formalizzati e fortemente critici dal punto di vista dell'accesso ai diritti da parte dei richiedenti asilo in arrivo sul territorio europeo, soprattutto con riferimento al diritto di informazione e al diritto di difesa oltre che a tutti i diritti connessi allo status di richiedente protezione internazionale²⁶. Una delega al Regolamento Dublino, che per quanto particolarmente critico, quantomeno

²⁵ Si vedano: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/10/report-messina-pubblicazione-def-1.pdf>; <https://inlimine.asgi.it/standard-operating-procedures-for-ad-hoc-relocation-exercises/>; <https://inlimine.asgi.it/forced-mobility-and-the-hotspot-approach-the-case-of-the-informal-disembarkation-agreements/>.

²⁶ Si vedano: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/10/report-messina-pubblicazione-def-1.pdf>; <https://inlimine.asgi.it/le-procedure-propedeutiche-alla-redistribuzione-dei-richiedenti-asilo-osservate-nellhotspot-di-messina/>; <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/hotspot-messina-monitoraggio/>; <https://inlimine.asgi.it/forced-mobility-and-the-hotspot-approach-the-case-of-the-informal-disembarkation-agreements/>; <https://www.actionaid.it/blog/la-nuova-frontiera-della-violazione-dei-diritti/>; <https://inlimine.asgi.it/standard-operating-procedures-for-ad-hoc-relocation-exercises/>.

prevede una serie di garanzie a tutela dei richiedenti protezione internazionale e delle procedure formalizzate.

Le procedure di redistribuzione sono tornate ad essere al centro del dibattito a seguito della Dichiarazione politica del 10.06.2022 del Consiglio Giustizia e Affari Interni UE cui è seguita la Dichiarazione della Commissione europea del 22.06.2022²⁷ con la quale la medesima “accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano deciso di iniziare ad implementare un meccanismo di solidarietà volontaria offrendo trasferimenti, contributi finanziari e altre misure di sostegno agli Stati membri in difficoltà”. Tale Meccanismo Europeo di Solidarietà viene descritto come “un significativo passo in avanti” per la graduale attuazione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo della Commissione europea. Ciò al fine di affrontare le situazioni di pressione migratoria sulle varie rotte nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Si stabilisce, dunque, un totale annuo indicativo per la ricollocazione delle persone bisognose di protezione, consentendo al contempo contributi alternativi, di natura finanziaria o in altre forme (ad esempio risorse umane e materiali, sostegno a progetti in paesi terzi) . La decisione di trasferimento, così come il numero di persone interessate, si basa sulla volontà dello Stato contribuente e secondo le rispettive capacità. Il ruolo di coordinamento è sempre assunto dalla Commissione europea, in stretto collegamento con gli Stati membri e con il supporto delle agenzie. .

Secondo quanto rappresentato dal DLCI²⁸, non dovrebbero esserci ulteriori Protocolli d'Intesa siglati con i Paesi coinvolti. Nello specifico, il [DLCI](#) riporta che la procedura di ricollocazione è regolata da un documento redatto dalla Commissione Europea sulla base delle interlocuzioni con gli Stati aderenti e “la sua circolarità è riservata ai soli operatori coinvolti dalla procedura stessa”.

Il dirigente dell'Ufficio Immigrazione di Crotone ha confermato alla delegazione che fra le varie attività di multitasking il centro di accoglienza di Crotone è insieme a Bari, come già accaduto in passato, centro deputato alla relocation, conclusasi però al momento della visita solo per tre persone ricollocate in Germania. In data 28 novembre 2022, la [Prefettura](#) specifica che presso il centro sono stati individuati appositi locali abitativi dedicati agli “ospiti ricollocabili” che alla data del [riscontro](#) riguarda 254 persone in attesa di attuazione della misura. Secondo quanto rappresentato dal [DLCI](#) alla data del 10 novembre 2022 i cittadini stranieri coinvolti a Crotone nelle procedure di redistribuzione dall'approvazione del Nuovo Meccanismo di Solidarietà con relativi Stati di provenienza sono: 162,,: Afghanistan 3; Burkina Faso 1; Camerun 14; Costa D'Avorio 54; Egitto 15; Ghana 3; Guinea 20; Mali 15; Nigeria 5; Pakistan 24; Sierra Leone 6; Siria 1; Somalia 1.

Nell'ambito della visita è emerso che qualche giorno prima della stessa è stato realizzato un trasferimento tramite charter da Lampedusa di circa 200 persone destinate ad accedere alla procedura di redistribuzione. Una prassi, quella del trasferimento diretto da Lampedusa, che sembra essersi riprodotta anche nel mese di marzo 2023. Si registra, nel primo periodo di marzo all'interno del centro di Isola Capo Rizzuto, una presenza di persone ben al di sopra della capienza effettiva, di cui una grandissima parte soggetta alla procedura di redistribuzione.

3.4.1. La procedura

Secondo quanto rappresentato dal [DLCI](#), i soggetti coinvolti nell'implementazione e nello svolgimento della procedura sono il Ministero dell'Interno (sia a livello centrale che periferico), l'EUA, l'OIM, l'Ente gestore del centro di accoglienza, la Commissione Europea, le autorità degli Stati membri o associati dell'UE.

²⁷ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3970

²⁸ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Riscontro-DLCI-proc-redistribuzione-Crotone-30.11.2022.pdf>.

Le modalità operative approvate dalla Commissione Europea e dagli Stati interessati per lo svolgimento delle procedure di redistribuzione prevedono secondo quanto rappresentato dal [DLCI](#)²⁹:

- a) pre-identificazione, foto-segnalamento e controlli sanitari da parte delle autorità italiane per determinare i potenziali beneficiari;
- b) registrazione domande di protezione e proposta di redistribuzione dei richiedenti protezione da parte di EUAA;
- c) analisi dossier individuali ed eventuale intervista da parte della delegazione del Paese interessato;
- d) Organizzazione trasferimenti con sostegno finanziario della commissione europea e supporto logistico dell'OIM, nell'ambito dei progetti europei dedicati.

Sempre secondo quanto precisato dal [DLCI](#), in maniera gravemente critica, non sono previsti termini perentori per l'espletamento di tali fasi. Dalle testimonianze raccolte, le tempistiche particolarmente lunghe sembrerebbero tra i principali problemi relativi all'implementazione della procedura. Il Dipartimento precisa inoltre che nel corso della procedura le persone sono accolte in strutture governative destinate ai richiedenti protezione internazionale da cui sono libere di uscire non essendo sottoposte a trattenimento. Tuttavia tale profilo merita attenzione alla luce delle prassi monitorate negli anni precedenti, che hanno visto le persone accolte in hotspot per lunghi periodi di tempo essere soggette a privazioni illegittime e generalizzate della libertà personale ogni qualvolta fosse necessario allo svolgimento della procedura, ad esempio in occasione dei colloqui con le delegazioni straniere e anche quando non direttamente coinvolte nelle interviste.

Come precisato dal [DLCI](#), vista la natura volontaria del meccanismo, la dichiarazione ammette, in maniera decisamente critica, che gli Stati partecipanti possano manifestare preferenze, ad esempio su nazionalità e/o vulnerabilità. Le categorie in base alle quali gli Stati membri scelgono le persone non sono di fatto armonizzate e saranno decise dal Paese ricevente, quindi la mancanza di trasparenza rispetto ai criteri di questa "selezione" non prevista dalla normativa europea e di partecipazione delle persone colpite rimane invariata.

Rispetto all'informativa nell'ambito dei monitoraggi svolti con riferimento alle applicazioni di tali procedure negli anni precedenti è emerso che i cittadini stranieri non ricevevano informazioni sufficienti sulla procedura, non hanno avuto accesso ai verbali delle interviste che svolgono e, sull'unico provvedimento che veniva loro consegnato, ovvero quello con il quale viene comunicato l'imminente trasferimento a cui devono dare il consenso, non sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione e non sono chiare le conseguenze, ad esempio, del rifiuto di firmare tale consenso. Ad oggi, le persone secondo quanto rappresentato sarebbero già informate a Lampedusa, ma ciò non corrisponde alla realtà. L'informativa legale sulla procedura viene svolta, secondo quanto rappresentato dal [DLCI](#), tramite consegna di un [documento informativo](#) predisposto da EUAA, illustrato al richiedente dal personale dell'Agenzia con il supporto di un interprete. Nel [riscontro](#) ad accesso civico generalizzato, il DLCI, precisa come tale documento attesti "l'avvenuta comprensione da parte del richiedente del concetto e funzionamento della procedura di richiesta di protezione internazionale, inclusi i diritti e i doveri del richiedente connessi alla stessa. Il documento attesta, altresì, che il richiedente è stato informato della possibilità di essere incluso nel programma di ricollocazione volontaria, delle sue fasi

²⁹ Si confronti con le *Standard Operating Procedures for ad hoc relocation exercises* del 22.11.2019: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2020/11/Standard-Operating-Procedures-for-ad-hoc-relocation-exercises-1.pdf>.

procedurali, del carattere volontario della procedura, così come delle conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dal centro e dello spostamento autonomo in altro Stato membro”.

A seguito di [accesso civico generalizzato](#) l'Agencia EUAA ha inoltrato una serie di documenti, con eccezione delle SOP *“Workflow for voluntary relocation in application of the new Voluntary Solidarity Mechanism developed on the basis of the new Voluntary Solidarity Declaration agreed on 22 June 2022 - Version of 18 July 2022”*. In base alla valutazione dell'EUAA, l'accesso, anche parziale, è stato rigettato laddove metterebbe a rischio la tutela della sicurezza pubblica e il processo decisionale delle istituzioni europee³⁰. Tra la documentazione inoltrata un documento (e un ulteriore [documento](#) contenente informazioni analoghe) intitolato [“Key messages to be transmitted to possible applicants for international protection disembarking in Lampedusa re: voluntary relocation procedure under VSM”](#), contenente informazioni relative alla procedura ed ai diritti e doveri del richiedente durante la procedura. Tra questi si precisa che se il richiedente si allontana dal centro di accoglienza senza giustificato motivo, potrebbe perdere non solo la possibilità di partecipare alla procedura di ricollocazione volontaria ma anche l'esame della domanda di protezione internazionale potrebbe essere sospeso. È dovere e interesse del richiedente cooperare con le autorità, dicendo la verità e condividendo tutti i documenti e le informazioni pertinenti. Se necessario, sarà disponibile un interprete.

La questura rappresenta poi, nell'ambito del colloquio svolto, che il C3 per le procedure di redistribuzione dispone di allegati appositi in cui viene anche apposto il consenso della persona. Nel [riscontro](#) ad accesso civico generalizzato, il DLCI inoltra l'[allegato](#) al [modello C3](#) “volto a controllare la correttezza dei dati anagrafici insieme al richiedente e a registrare, con il supporto del mediatore culturale, le motivazioni della richiesta di protezione internazionale. Il documento in questione è firmato dall'operatore di registrazione, dal mediatore culturale e dal richiedente, al quale viene rilasciata copia”, l'[allegato](#) “volto ad individuare eventuali motivi di esclusione del richiedente dalla procedura di ricollocazione e la sussistenza di eventuali legami familiari e/o legami linguistici/sociali/culturali con altri Stati membri” precisando che “documento in questione è firmato dall'operatore di registrazione e nessuna copia viene rilasciata al richiedente” e il [documento](#) “allegato volto ad indicare lo stato di salute dichiarato dal richiedente e potenziali vulnerabilità emerse in fase di registrazione. Il documento in questione è firmato dall'operatore di registrazione e nessuna copia viene rilasciata al richiedente”.

Secondo quanto monitorato negli anni precedenti, i richiedenti asilo infatti non hanno avuto alcun diritto a decidere se seguire o meno la procedura né possono stabilire il paese di destinazione. La decisione su chi, dove e quando deve essere ricollocati è stata nei fatti nella disponibilità, discrezionalità e volontà degli Stati.

³⁰ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, per quanto riguarda i documenti di terzi, l'Agencia ha consultato la Commissione europea per quanto riguarda la potenziale divulgazione delle Procedure Operative Standard. A sua volta, la Commissione europea ha (per conto dell'Agencia) consultato altre parti interessate esterne che hanno partecipato alla sua elaborazione, ossia gli Stati membri dell'UE e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Di conseguenza, alcune di queste parti interessate esterne hanno espresso chiare obiezioni alla divulgazione del POS sulla ricollocazione. Infatti, secondo l'Agencia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1049/2001, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, occorre tuttavia prendere in considerazione molteplici eccezioni in relazione alla tutela della sicurezza pubblica, laddove l'estensione delle SOP ostacolerebbe seriamente l'attuazione del meccanismo e la stessa attuazione del Sistema europeo comune di asilo, in quanto comporterebbe che le parti interessate non sarebbero più in grado di scambiare pienamente informazioni tra loro in uno spirito di cooperazione, senza indebite pressioni esterne e avrebbe anche un effetto gravemente negativo sulla fiducia reciproca esistente tra le EUAA e le altre parti interessate coinvolte nell'attuazione del meccanismo; in relazione alla protezione del processo decisionale, non sussistendo secondo l'Agencia un interesse pubblico prevalente ed essendo l'attuale versione delle SOP un documento di lavoro interno da considerarsi ancora non definitivo e il processo decisionale ancora in corso.

In tali procedimenti di assegnazione e selezione i cittadini stranieri non hanno avuto alcun potere contrattuale, con l'eccezione della possibilità, più formale che sostanziale, di non firmare il consenso al trasferimento. Nel [riscontro](#) ad accesso civico generalizzato, il DLCI, inoltra il [Modulo di consenso](#) alla ricollocazione in uso a partire dal 20/01/2023, che, sicuramente più articolato delle formulazioni precedenti contenute esclusivamente nei provvedimenti di trasferimento, dovrebbe attestare il consenso o dissenso del richiedente alla procedura di ricollocazione volontaria.

Nel [riscontro](#) ad accesso civico generalizzato, il DLCI, inoltra un [Decreto di competenza estera](#), provvedimento amministrativo emesso evidentemente al termine di tutta la procedura dall'Unità Dublino "in seguito all'accettazione del richiedente da parte dello Stato di ricollocazione. Il provvedimento viene inviato alle Competenti Questure/Uffici Immigrazione affinché provvedano alla sua notifica all'interessato".

Secondo quanto rappresentato dal DLCI, in caso di mancata selezione da parte degli Stati membri, l'Unità Dublino emette provvedimento che stabilisce la responsabilità dell'Italia a esaminare la domanda di protezione internazionale. Gli interessati saranno quindi convocati e esaminati dalla commissione territoriale competente.

Relativamente ai mezzi di impugnazione previsti dalla procedura di redistribuzione il DLCI rappresenta che la persona potenzialmente ricollocabile può in ogni momento rinunciare alla procedura sottoscrivendo specifica dichiarazione. In caso di rinuncia, l'esame della domanda sarà effettuato dalla commissione competente. Inoltre, sempre il Dipartimento specifica che alla luce della volontarietà che caratterizza il procedimento, in caso di rifiuto da parte del Paese UE coinvolto non sono previsti mezzi di impugnazione. Il procedimento è basato sulla clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 2, del Regolamento Dublino che, secondo quanto specificato dal Dipartimento, non prevede mezzi di impugnazione in caso di rifiuto di presa in carico, essendo previsto il ricorso effettivo esclusivamente contro la decisione di trasferimento verso altro Stato ai sensi dell'art. 27, par. 1. In caso di rifiuto da parte di uno stato membro, il richiedente "può essere proposto ad un altro Stato, oppure può vedere esaminata la richiesta di asilo in Italia".

4. Considerazioni conclusive e raccomandazioni

La decisione di pubblicare questo report ha l'obiettivo di rendere chiaro, anche alla luce dei recenti e tragici, e purtroppo sempre più sistematici, eventi, come le condizioni dell' ex Cara , delle procedure attuate all'interno, delle numerose prassi illegittime e violazioni siano l'esempio di come non siano frutto di nessuna emergenza ma siano in realtà pratiche comuni e cronicizzate, rendendo necessaria una revisione dell'intero sistema di asilo e di accoglienza italiano.

L'hotspot di Crotone è l'ennesimo luogo dove vengono sperimentate le norme e le procedure informali che permettono al governo una gestione dei flussi migratori che viola costantemente la normativa italiana ed europea in termini di accoglienza e asilo. La prima problematica riscontrata è l'unicum giuridico rappresentato dal centro, che pure essendo stato definito come C.D.A. ex art. 9 e ss. D.lgs. 142/2015 svolge ruoli e funzioni che non sarebbero compatibili con la qualifica giuridica che la stessa Prefettura ha indicato nei riscontri agli accessi presentati, rischiando tale ambiguità di avere gravi ricadute in merito alla disciplina di volta in volta applicabile agli stranieri presenti. L'accoglienza dei richiedenti asilo avviene in condizioni materiali e igieniche non consone, per come è emerso anche dai successivi sopralluoghi effettuati da alcuni parlamentari in seguito al naufragio di Cutro. Le prassi attuate nel centro, come quelle attuate nei passaggi prima e dopo l'arrivo al centro stesso, manifestano numerose ed evidenti criticità in quanto non sono conformi ai principi costituzionali e normativi in tema di richiesta asilo. In particolare evidenziamo come l'approccio hotspot sia attuato attraverso i medesimi e critici strumenti che caratterizzano altri luoghi a questo approccio deputati , ovvero privazione della libertà personale, mancanza di informativa giuridica da parte delle istituzioni incaricate, una informale profilazione etnica nell'esecuzione dei numerosissimi provvedimenti di allontanamento, che precedono qualsiasi tipo di informativa legale. Non seguire tali normative significa incorrere in violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio.

Non è accettabile e non può essere consentito che la gestione del Ministero dell'Interno di questo centro comporti violazioni del diritto che impediscano un sostanziale accesso ad una corretta informativa legale che consenta alle persone straniere di avere piena contezza dei loro diritti e della loro condizione giuridica in Italia, spingendoli , privi di qualsiasi garanzia giuridica, ad allontanarsi dalla struttura a seguito della notifica di un ordine di allontanamento oppure costringendoli in un limbo giuridico che può durare anche mesi.

Ancora più grave, in termini di accoglienza, è la presenza di MSNA all'interno del centro. La natura giuridica dell' ex CARA non prevede la possibilità di fornire accoglienza ai minori stranieri non accompagnati e ha due immediate e gravissime conseguenze: la mancata attivazione dei servizi specifici previsti per l'accoglienza dei MSNA, per come ammesso dalla stessa Prefettura e della Croce Rossa e, ancora più grave, il sostanziale e informale trattenimento illegittimo degli stessi minori. Pur avendoci confermato che ogni procedura in merito alla tutela dei MSNA prevista dalla legge viene tempestivamente attivata, non è possibile ratificare l'accoglienza in un luogo non previsto dalla legge per dei minori stranieri non accompagnati, che, per di più, vengono privati della loro libertà personale in condizioni materiali inadeguate.

Infine un luogo centrale per lo svolgimento delle c.d. "procedure di redistribuzione" che come detto costituiscono un ulteriore meccanismo di selezione dei flussi migratori attuato in deroga alle tutele previste dall'ordinamento europeo in favore delle persone straniere, procedure che vanno analizzate quale elemento di negoziazione nell'ambito del processo di riforma europeo della politica in materia di asilo e immigrazione finalizzato ad una gestione di contenimento della mobilità umana. Procedure che nel corso del tempo si sono rivelate gravate da forti criticità con riferimento all'informativa giuridica fornita alle persone straniere,

all'assenza di garanzie di contestazione da parte dei cittadini stranieri e all'attuazione di prassi illegittime di privazione della libertà personale.

A fronte delle criticità precedentemente evidenziate, si ritiene fondamentale formulare le seguenti raccomandazioni al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Isola Capo Rizzuto (Crotone), alla Questura e all'ente gestore al fine di riportare la condizione delle persone che transitano nel centro di Crotone al rispetto degli standard di legalità:

- minori: provvedere a trasferire, nella maniera più immediata, i MSNA ancora presenti nel centro in strutture di accoglienza a loro dedicate, assicurandosi il rispetto della normativa in termini di accoglienza e di asilo, assicurandosi del corretto svolgimento delle procedure di nomina del tutore, che non può essere il tutore provvisorio, ovvero gli assistenti sociali dei Comuni di Crotone e di Isola Capo Rizzuto e interrompere tale prassi;
- privazione libertà: interrompere immediatamente le prassi che prevedono la privazione della libertà personale delle persone sottoposte all'approccio hotspot e la privazione della libertà dei MSNA presenti nel centro, assicurando loro, nel minor tempo possibile, la nomina di un tutore che possa provvedere, per come previsto dalla normativa, al superiore interesse del minore, ripetutamente violato per come emerso dal monitoraggio svolto, violando l'art. 5 CEDU;
- condizioni di accoglienza: le condizioni di accoglienza che sono emerse sia dal monitoraggio effettuato sia da quanto emerso a seguito del naufragio di Cutro, rappresentano una gravissima carenza di garanzie e servizi, violando l'art. 3 CEDU ;
- informativa legale: l'assoluta carenza di informativa legale comporta come prima conseguenza una assoluta mancanza di conoscenza dei propri diritti e della propria condizione giuridica per le persone straniere presenti in hotspot, cui segue sistematicamente una "sostanziale" impossibilità di prendere in considerazione la condizione individuale dei singoli cittadini stranieri , che non hanno alcuna possibilità di difendersi in concreto avverso il provvedimento di allontanamento, violando la garanzia fornita dall'art. 4 prot. 4 CEDU che vieta le espulsioni collettive, che si assume violato nel caso di specie.

La strategia hotspot, diretta conseguenza della retorica emergenziale con la quale si affrontano i flussi migratori da parte dell'Europa e dell'Italia , si è trasformata nella principale modalità di gestione degli arrivi, consentendo un passo in più verso gli obiettivi che la Commissione si è posta con il Patto su Migrazione e Asilo e le riforme conseguenti, deregolamentando in maniera sempre più invasiva le procedure di frontiera, svuotando il diritto dei cittadini stranieri di ogni suo significato e possibilità attuativa.

Alla luce del quadro descritto, appare fondamentale il ruolo della società civile nelle attività di monitoraggio, tutela e contrasto affinché nuove prassi e restrizioni non si cristallizzino e si ottenga un avanzamento nella tutela dei diritti mettendo in discussione la legittimità stessa del sistema hotspot. Risulta fondamentale mantenere alta l'attenzione sulla struttura di Crotone, ormai centro di nuove sperimentazioni, così come gli altri luoghi hotspot della penisola.